

MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' E AFC

TORINO S.P.A.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra:

- CITTÀ di TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,

Codice Fiscale 00514490010, di seguito denominato "Comune",

rappresentata dal dr. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno

1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il

quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Dirigente del Settore Contratti, tale nominato con provvedimento del

Sindaco prot. n. 15737 in data 19 dicembre 2006, a norma dell'art. 107 del

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 55, comma 2, del

regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con

delibera consiliare n. 32 in data 7 marzo 2005 (mecc. n. 2004-08060/003).

Il dr. Giuseppe Bianciotto sottoscrive il presente atto in esecuzione di

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2007 in data 22 gennaio 2007

(mecc. n. 2006-09187/040) che, unitamente al suo Allegato n. 1, in copia

certificata conforme all'originale in data 14 marzo 2007, viene allegata alla

presente scrittura sotto la lettera "A" per farne parte integrante e

sostanziale;

- AFC TORINO S.p.A. con sede legale in Torino, via Boucheron n. 14,

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio di Torino 07019070015, capitale sociale Euro

10.000.000,00 (diecimilioni/00), interamente versato, di seguito

denominata "Società", in persona del Legale Rappresentante dr. Alessandro

N° 5899

CERRUTI, nato a Torino il 22 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la sede della sopra descritta Società, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della predetta Società, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2007.

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004-09386/040) e successive determinazioni dirigenziali del Settore Pianificazione e Controllo partecipazioni Aziendali - Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema informativo n. 466 in data 5 ottobre 2005 (mecc. n. 2005-37177/064) e n. 619 in data 2 dicembre 2005, è stata approvata, a far data dal 1° gennaio 2006, la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla forma di gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "AFC Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- che con successiva e conseguente scrittura privata non autenticata, repertorio Atti Privati della Città n. 2082 in data 19 dicembre 2005, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Torino 1, in data 20 dicembre 2005 al n. 20193, è stato stipulato il Contratto di Servizio disciplinante i reciproci rapporti tra il Comune di Torino e la Società;

- che con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n.

2006 09187/040 in data 22 gennaio 2007 sono stata approvate modifiche da apportare al Contratto sopra citato;

- che con nota del Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali in data 4 maggio 2007 (prot. 782/T02/007/00001), allegata al presente atto sotto la lettera "B", in copia conforme all'originale in data 23 maggio 2007, si è precisata la decorrenza delle modifiche suddette (1° luglio 2007);

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AFC Torino S.p.A. in data 23 maggio 2007 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il Contratto repertorio Atti Privati della Città di Torino n. 2082 in data 19 dicembre 2005, in premessa citato, viene modificato come segue:

1.1 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. b) le seguenti lettere:

"b) bis: i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme per ordine dell'autorità giudiziaria

b) ter: il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza dell'attuale concessione

b) quater: la gestione di impianti di cremazione e l'esercizio dell'attività di cremazione anche, previo assenso del Comune, in partecipazione con altri gestori

b) quinquies: l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la

gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità”

ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 sostituire la lett. c) con la seguente:

“c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari secondo apposito disciplinare di conferimento delle funzioni amministrative;”

ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. c), come modificata al punto 2, la seguente lettera:

“c) bis: l'istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;”

ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. d) la seguente lettera:

“e) la realizzazione degli impianti di cremazione per far fronte alle necessità”

ALL'ARTICOLO 1 Comma 3 sostituire "potrà effettuare" con:

"effettua"

ALL'ARTICOLO 1 inserire dopo il Comma 3 il seguente comma:

“3 bis Si dà atto che sono a carico del Comune gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione di cui al comma precedente per i quali non sia previsto il corrispondente reperimento di risorse economiche da parte della Società.”

ALL'ARTICOLO 4 inserire dopo il Comma 4 il seguente comma:

“5 La società sub-concede a terzi, previo restauro o ripristino, i manufatti appartenenti alle sepolture private rientrate nella

disponibilità del Comune."

ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. inserire alla lett. b) dopo l'espressione

"una somma variabile determinata" le parole:

"secondo pianificazioni concordate con la Società,"

ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. sostituire al 3° capoverso "Le parti

convengono che il pagamento di detta somma sia dilazionato" con:

"Le parti convengono che il pagamento di detta somma possa essere
dilazionato"

ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 1 il seguente comma:

"1 bis La quantificazione complessiva del canone di cui al comma
precedente avviene al netto del costo derivante dagli interventi
disposti dal Comune così come indicato al comma 2 quater
dell'allegato 2 sub 1, ovvero altri interventi disposti dal Comune
medesimo."

ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 2 il seguente comma:

"3. Il Comune, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo
11, commi 5 e 6, riconosce alla Società gli oneri derivanti
dall'accesso al credito presso terzi per la parte eccedente le
possibilità della medesima."

ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 1

ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 2

ALL'ARTICOLO 6 sostituire il precedente comma 3 con il seguente
comma 1:

"1. Entro il 10 novembre di ogni anno le parti determinano, sulla
base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli,

l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'art. 5 con riguardo al precedente periodo dal 1° ottobre al 30 settembre. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.”

15. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 4

1.2 MODIFICAZIONI DELL'ALLEGATO N. 2 SUB1 - POLITICA

TARIFFARIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MECC. N. 2004-09386/040, ALLEGATA SOTTO LA LETTERA “A” AL

CONTRATTO.

- Sostituire l'intero comma 2 con i seguenti commi:

“2. La società percepisce le tariffe previste dal citato provvedimento, ancorché i servizi erogati siano derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di misure applicative specifiche per casistiche non previste.

2 bis. Restano al Comune le tariffe relative al Civico Obitorio.

2 ter. Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.

2 quater. Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti:

a) per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per

disposizione di legge o regolamenti, tra le quali a titolo

esemplificativo:

1. inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per indigenza

dell'avente titolo e per disinteresse

2. tumulazioni di urne in celletta decennale per indigenza

dell'avente titolo

3. inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose (campi

ebraico e islamico) in conseguenza di trasporti funebri gratuiti per

indigenza dell'avente titolo e inumazioni nei reparti feti/nati morti e

arti per disinteresse

4. estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze

connesse alla esecuzione di opere disposte dal Comune

5. cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri

b) Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta

degli aventi titolo, quando i defunti siano stati sepolti in aree per le

quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione

c) Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei cimiteri che

non possano essere oggetto di sub-concessione da parte della

Società

d) Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con

provvedimento comunale

e) per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante da

contratti stipulati con il Comune e i cui proventi sono stati riscossi

a suo tempo dal Comune medesimo, oppure per la manutenzione di

sepolture private con obblighi già a carico del Comune.

2 quinquies. Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a riconoscere alla società l'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente."

- Sopprimere il Comma 3 .

- Sostituire al nuovo Comma 3 l'espressione "Tutte le altre tariffe" con: "Tutte le tariffe".

ARTICOLO 2

Il Comune e la Società concordano che le modifiche di cui all'art. 1 del presente contratto abbiano decorrenza dal 1° luglio 2007.

ARTICOLO 3

Le parti confermano la validità e l'efficacia di tutte le altre pattuizioni contenute nel Contratto di Servizio sopra citato.

ARTICOLO 4

Il presente contratto viene redatto in triplice copia, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 8 D.P.R. n. 131/1986, chiede la registrazione volontaria ad imposta fissa e l'esenzione da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione senza

riserve, oggi

29 MAG. 2007

come appresso:

PER LA CITTA' DI TORINO

Giuseppe Franciotti

PER LA AEC TORINO SPA

[Signature]

Viola per il...
Il Segretario

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

3 originale dell'atto qui registrato
n. 6/6/07 al n. 126.63. Serie 3

L. DIRETTORE





CITTA' DI TORINO
COD. FISC. 00514490010
SETTORE AMM.VO III
CONTRATTI E APPALTI



N° 3703/02

380/0

Ricevuto da A.F.C. TORINO SPA

Euro 16981
per MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO.
(SPESE CONTRATTUALI)

e cioè

Diritti di segreteria	€	
Carta e Bolli	€	
Spese { licit.		
asta	€	
app. conc.		
Manifesti	€	
Imposta di registro	€	168,00
TOTALE €		168,00

Add. 25 GIU. 2007 20

p. il Segretario Generale

